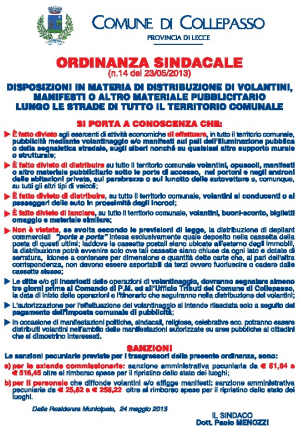

COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA SINDACALE
(n.14 del 23/05/2013)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO LUNGO LE STRADE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

SI PORTA A CONOSCENZA CHE:

- È fatto divieto agli esercenti di attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
- È fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o sul tunotto delle autovetture o, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
- È fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
- Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali *"porta a porta"* intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi; laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità delle carte che, ai pari dell'altra corrispondenza, non devono essere esportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;
- Le ditte e/o gli inserzionisti delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M. ed all'Ufficio Tributi del Comune di Collepasso, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
- L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

SANZIONI

Le sanzioni pecuniarie previste per i trasgressori della presente ordinanza, sono:

a) **per le aziende committenti**: sanzione amministrativa pecuniaria da € 61,94 a € 516,46 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) **per il personale** che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 258,22 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2013

IL SINDACO
Dott. Paolo MENOZZI

Disposizioni in materia di distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario lungo le strade di tutto il territorio comunale.

Oridnanza Sindacale n. 14